

**Causa C-591/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

25 settembre 2023

**Giudice del rinvio:**

Finanzgericht Düsseldorf (Germania)

**Data della decisione di rinvio:**

23 agosto 2023

**Ricorrente:**

ZCC Europe

**Resistente:**

Hauptzollamt Düsseldorf

---

(omissis)

**FINANZGERICHT DÜSSELDORF**

**ORDINANZA**

Nella causa

ZCC Europe GmbH, (omissis) Düsseldorf,

- ricorrente -

(omissis)

contro

Hauptzollamt Düsseldorf (Ufficio doganale centrale di Düsseldorf) (omissis) Düsseldorf, (omissis)

- resistente -

in materia di: dazi e IVA all'importazione

la Quarta Sezione (omissis)

(omissis)

in esito all'udienza del 23 agosto 2023, così ha deciso.

Il procedimento è sospeso.

Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la seguente questione pregiudiziale.

Se il regolamento di esecuzione (UE) 2021/910 della Commissione, del 31 maggio 2021, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, sia valido.

La presente ordinanza non è soggetta a impugnazione.

## Motivazione

### I.

- 1 Nel 2008 la ricorrente dichiarava per l'immissione in libera pratica barre in carburo metallico di cermet importate dalla Repubblica popolare cinese (RPC). Le merci definite nelle fatture come «cemented Carbide rods» venivano dichiarate nella sottovoce 8209 00 80 della nomenclatura combinata (NC).
- 2 Tali barre in carburo metallico erano costituite da una miscela di carburo di tungsteno legato con cobalto. Sinterizzate e successivamente lucidate, le barre erano di diverse lunghezze, perlopiù tra 100 e 300 mm, e di diversi diametri, tra 2 e 40 mm. Esse presentavano una sezione circolare uniforme con estremità delle barre piatte. Inoltre in alcuni casi erano presenti da uno a tre canali di raffreddamento. La ricorrente vendeva le barre in carburo metallico a produttori di utensili che le sottoponevano a ulteriori trattamenti in altri processi di lavorazione per ottenere utensili per la lavorazione di metalli comportante asportazione di trucioli.
- 3 In seguito a una verifica in loco, l'Ufficio doganale resistente perveniva alla conclusione che le barre in carburo metallico di cermet non dovessero essere classificate nella sottovoce indicata dalla ricorrente, bensì nella sottovoce 8113 00 90 NC. Su tale base l'Ufficio convenuto liquidava a posteriori i dazi a carico della ricorrente. Con sentenza del 19 aprile 2017, questo Collegio respingeva il ricorso che quest'ultima aveva quindi presentato contro la liquidazione a posteriori dei dazi. A seguito del ricorso per cassazione proposto dalla ricorrente avverso detta sentenza, il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania; in prosieguo: il «BFH») annullava la sentenza di questo Collegio e rinviava la causa al Finanzgericht Düsseldorf (omissis). Il BFH motivava la propria decisione rilevando che le barre in carburo metallico, essendo prodotti costituiti di cermet, presentavano in effetti le caratteristiche della voce 8113 NC, strutturata come voce residuale. Tuttavia il Finanzgericht avrebbe dovuto verificare se sussistessero le caratteristiche della voce più specifica 8209 NC.
- 4 Dopo il rinvio della causa, questo Collegio chiedeva il parere di un perito. Nella sua valutazione del 4 dicembre 2019 il perito perveniva alla conclusione che le barre in carburo metallico in questione verrebbero di norma sottoposte a lavorazioni per ottenere utensili dotati di tagliente geometricamente definito. I tipi di carburo metallico di cui sono costituite le barre sarebbero materiali per utensili sviluppati specificamente per sofisticati procedimenti meccanici di lavorazione dei metalli con asportazione di trucioli. Le barre provviste di fori di raffreddamento indicherebbero chiaramente un utilizzo per trapani o frese con codolo. Le altre barre presenterebbero, in base alla loro geometria e alla scelta del materiale, chiare

caratteristiche di utensili a gambo, quali trapani, frese con codolo e utensili per filettare.

- 5 Sulla base di detta perizia questo Collegio annullava, con sentenza del 18 marzo 2020 (4 K 3162/18 Z), l'avviso di accertamento impugnato dalla ricorrente.
- 6 Il 27 giugno 2021 entrava in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2021/910 della Commissione, del 31 maggio 2021, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 199, pag. 4). Le bacchette di cermet a sezione circolare uniforme venivano quindi classificate nella sottovoce 8113 00 90 NC. Il considerando 5 di tale regolamento precisava che le misure di cui al regolamento medesimo sono conformi al parere del comitato del codice doganale. Quest'ultimo, nella sessione 215, tenutasi dal 14 al 16 dicembre 2020, aveva espresso il parere che, alla luce della sentenza del BFH del 7 agosto 2018 e della sentenza di questo Collegio del 18 marzo 2020, fosse necessario adottare un regolamento relativo alla classificazione, per instaurare certezza del diritto e chiarezza giuridica e assicurare una classificazione unitaria dei prodotti interessati all'interno dell'Unione europea.
- 7 Il 27 agosto, nonché il 7 e 13 settembre 2021, la ricorrente dichiarava per l'immissione in libera pratica barre in carburo metallico di cermet importate dalla RPC classificandole nella sottovoce 8209 00 80 NC. Tali barre corrispondevano a quelle dichiarate per l'immissione in libera pratica nel 2008, che hanno formato oggetto della sentenza del BFH del 7 agosto 2018 (VII R 20/17), nonché di questo Collegio del 18 marzo 2020 (4 K 3162/18 Z).
- 8 L'Ufficio resistente classificava le merci dichiarate dalla ricorrente, facendo riferimento al regolamento di esecuzione 2021/910, nella sottovoce 8113 00 90 NC. Di conseguenza, esso liquidava dazi e IVA all'importazione a carico della ricorrente, applicando un'aliquota del dazio doganale pari al 5%.
- 9 Con la sua opposizione presentata contro tale provvedimento, la ricorrente sosteneva quanto segue. Le barre in carburo metallico da essa importate possono essere utilizzate solo per utensili e non per altri scopi. Pertanto il regolamento di esecuzione 2021/910 non riguarda tali merci. Indipendentemente da ciò, il regolamento di esecuzione 2021/910 è illegittimo, in quanto non serve solo a fini di chiarimento, ma modifica il tenore letterale della sottovoce 8209 00 80 NC, nonché la sentenza del BFH del 7 agosto 2018. Non occorre alcun chiarimento, in quanto la situazione giuridica è già stata precisata dalla citata sentenza del BFH.
- 10 Il resistente Hauptzollamt rigettava l'opposizione in quanto infondata.
- 11 Nel ricorso a quel punto proposto dalla ricorrente vengono in sostanza confermati gli argomenti da essa dedotti nel procedimento di opposizione.

- 12 L'Ufficio resistente ha contestato il ricorso e sostiene che le barre in carburo metallico rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione 2021/910, che tale regolamento è vincolante per l'amministrazione doganale e che, inoltre, nel frattempo, le autorità doganali polacche, dei Paesi Bassi e irlandesi hanno emesso informazioni tariffarie vincolanti con le quali barre in carburo metallico equiparabili sono state classificate nella sottovoce 8113 00 90 NC.

## II.

- 13 Questo Collegio sospende il procedimento dinanzi ad esso pendente (omissis) e sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la questione pregiudiziale formulata nel dispositivo. La decisione dipende dalla validità del regolamento di esecuzione 2021/910.
- 14 Il giudice del rinvio non ha dubbi sul fatto che le barre in carburo metallico in questione, che corrispondono alle barre dichiarate dalla ricorrente per l'immissione in libera pratica nel 2008, le quali sono state oggetto della sentenza del BFH del 7 agosto 2018 e di questo Collegio del 18 marzo 2020, debbano essere classificate nella sottovoce 8209 00 80 NC. Nel caso di specie la nomenclatura combinata trova applicazione nella versione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020 (GU L 361, pag. 1).
- 15 Il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alla sezione o ai capitoli (sentenze della Corte del 12 luglio 2012, C-291/11, ECLI: EU:C:2012:459, punto 30; del 28 ottobre 2021, C-197/20 e C-216/20, ECLI: EU:C:2021:892, punto 31). La destinazione della merce può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché essa sia inerente alla merce stessa, inerenza che deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest'ultima (sentenza del 22 settembre 2016, C-91/15, EU:C:2016:716, punto 56; del 28 ottobre 2021, C-197/20 e C-216/20, ECLI: EU:C:2021:892, punto 31).
- 16 A parere di questo Collegio, la destinazione delle barre in carburo metallico per utensili ai sensi della sottovoce 8209 00 NC [«sticks (...) for tools»] o «baguettes (...) pour outils» nelle versioni inglese e francese della sottovoce] è intrinseca ai prodotti stessi. Pertanto è esclusa una classificazione nella sottovoce 8113 00 90 NC come semplici prodotti in cermet. La voce 8113 non comprende infatti bacchette per utensili costituite da cermet, che vanno attribuite alla voce 8209 [note esplicative del sistema armonizzato sulla voce 8113, ultimo paragrafo, lettera b)].

- 17 Dalla perizia del perito del 4 dicembre 2019, richiesta da questo Collegio nell'ambito del procedimento 4 K 3162/18 Z, risulta che le barre in carburo metallico in discussione sono destinate, in base alla loro geometria, alla scelta del materiale e ai fori di raffreddamento parzialmente presenti, ad utensili dotati di tagliente geometricamente definito. Ai fini della classificazione nella sottovoce 8209 00 NC è sufficiente che la destinazione essenziale delle barre in carburo metallico sia per utensili (sentenza della Corte del 5 settembre 2019, C-559/18, ECLI:EU:C:2019:667, punto 28).
- 18 Nondimeno, il regolamento di esecuzione 2021/910 potrebbe ostare a una classificazione delle barre in carburo metallico in discussione nella sottovoce 8209 00 80 NC. Con tale regolamento la Commissione ha classificato bacchette di cermet a sezione circolare uniforme nella sottovoce 8113 00 90 NC. Il giudice del rinvio non ha dubbi sul fatto che in tale regolamento di classificazione si debbano far rientrare in particolare barre in carburo metallico, che corrispondono alle barre dichiarate dalla ricorrente nel 2008 per l'immissione in libera pratica, le quali sono state oggetto della sentenza del BFH del 7 agosto 2018 e di questo Collegio del 18 marzo 2020. Ciò emerge in particolare dal verbale della sessione 215 del comitato del codice doganale, tenutasi dal 14 al 16 dicembre 2020. In base a tale verbale, l'adozione del regolamento di esecuzione 2021/910 appariva necessaria alla luce di una sentenza nazionale vincolante («a legally binding national judgment») al fine di instaurare certezza del diritto e chiarezza giuridica e di assicurare una classificazione unitaria dei prodotti interessati all'interno dell'Unione europea.
- 19 Questa Sezione nutre dubbi sulla validità del regolamento 2021/910. La Corte ha ripetutamente dichiarato che il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno attribuito alla Commissione un ampio margine di discrezionalità per precisare il contenuto delle voci doganali pertinenti per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare misure di cui all'articolo 57, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269, pag. 1) non l'autorizza a modificare il contenuto né la portata delle voci doganali (v. sentenze della Corte del 22 febbraio 2018, C-545/16, ECLI:EU:C:2018:101, punto 23, e del 19 dicembre 2019, C-677/18, ECLI:EU:C:2019:1142, punto 37).
- 20 Con il regolamento di esecuzione 2021/910 la Commissione potrebbe aver modificato il contenuto o la portata della sottovoce 8209 00 80 NC. Secondo la giurisprudenza del BFH (sentenza del 7 agosto 2018, VII R 20/17), una classificazione in tale sottovoce non è esclusa per il fatto che le bacchette costituite da cermet devono essere sottoposte a ulteriore lavorazione prima di poter essere utilizzate per gli utensili. Inoltre, nel regolamento di esecuzione 2021/910, nella descrizione delle merci e nei motivi, la Commissione ha riconosciuto che, se sottoposte a ulteriore lavorazione, le bacchette di cermet in

discussione possono essere utilizzate per utensili. L'affermazione della Commissione, nella descrizione delle merci e nei motivi del regolamento di esecuzione 2021/910, secondo cui, a motivo del grado di lavorazione e della loro forma e struttura semplici, le bacchette di cermet possono essere utilizzate per un'ampia gamma di impieghi, non dovrebbe essere pertinente, alla luce della valutazione del perito del 4 dicembre 2019 ottenuta da questo Collegio nell'ambito del procedimento 4 K 3162/18 Z.

(omissis)

[Firme]

DOCUMENTO DI LAVORO